

# REGOLAMENTO ICI

## I N D I C E

### CAPO I

#### Finalità e contenuto

- Art. 1 -Potestà regolamentare generale
- Art. 2 -Scopo e ambito di applicazione
- Art. 3 -Fonti normative
- Art. 4 -Soggetti preposti alla gestione ed organizzazione

### CAPO II

#### Principi generali

- Art. 5 -Disposizioni generali in materia di accertamento e di controllo
- Art. 6 -Accertamento con adesione
- Art. 7 -Sanzioni per violazioni di norme tributarie
- Art. 8 -Ravvedimento operoso
- Art. 9 -Rateazione delle somme accertate
- Art. 10 -Rimborsi di somme versate e non dovute
- Art. 11 -Modalità di versamento dell'I.C.I.

### CAPO III

#### Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

- Art. 12 -Aree edificabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
- Art. 13 -Terreni fuori dal campo di applicazione I.C.I.
- Art. 14 -Fabbricati rurali
- Art. 15 -Immobili posseduti da Enti pubblici
- Art. 16 -Immobili utilizzati da Enti non profit
- Art. 17 -Alloggi di edilizia residenziale pubblica
- Art. 18 -Unità immobiliari che costituiscono pertinenza di abitazioni principali
- Art. 19 -Abitazioni costituite da più unità immobiliari di categoria "A" iscritte distintamente in Catasto
- Art. 20 -Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
- Art. 21 -Imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili
- Art. 22 -Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 23 -Versamenti per immobili in comproprietà
- Art. 24 -Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 25 -Determinazione delle aliquote d'imposta
- Art. 26 -Aliquota ridotta e maggiori detrazioni
- Art. 27 -Immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 28 -Interventi per il recupero di unità immobiliari inagibili o di interesse artistico-architettonico
- Art. 29 -Immobili realizzati per la vendita
- Art. 30 -Interessi per la riscossione e rimborsi dell'I.C.I.
  
- Art. 31 -Criteri di determinazione delle sanzioni per violazioni di norme I.C.I.

Art. 32 -Fondo per il potenziamento dell'ufficio tributi

#### CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 33 -Procedimento per l'adozione del regolamento

Art. 34 -Entrata in vigore

#### ALLEGATI

Allegato 1 -D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.

(I.C.I)

Allegato 2 -D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218. (Accertamento con adesione)

Allegato 3 -Art.13 D.Lgs 18 dicembre 1997 n.472

(Ravvedimento operoso)

Allegato 4 -Modulistica I.C.I.

#### CAPO I

Finalità e contenuto

##### Articolo 1

Potestà regolamentare generale

(art.52 c.1 D.Lgs.446/97)

Il presente regolamento adottato in esecuzione degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997 reca disposizioni per la disciplina generale delle entrate del comune, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, per le quali si rimanda alle leggi dello Stato.(art.52 c.1 D.Lgs 446/97)

Il regolamento costituisce un insieme sistematico di norme dirette al completo riordino della fiscalità locale ed alla semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti passivi d'imposta e coloro che si avvalgono dei servizi comunali.

Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

##### Articolo 2

Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle entrate tributarie ed extratributarie in tutto il territorio comunale.

Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei contribuenti il regolamento interviene sul regime delle agevolazioni, sulle modalità di pagamento e, in generale, sulla gestione delle operazioni di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali.

In particolare le modalità di gestione della fiscalità locale dovranno garantire il controllo degli aspetti operativi e la verifica dei risultati, la trasparenza e l'informazione interna ed esterna, l'assunzione di precise responsabilità di gestione, l'individuazione ed il rispetto dei tempi procedurali.

### Articolo 3

#### Fonti normative

Le principali fonti normative richiamate dal presente regolamento sono le seguenti:

- 1) Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, REVISIONE DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IRPEF E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE REGIONALE A TALE IMPOSTA, NONCHE' RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI);
- 2) Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE, A NORMA DELL'ARTICOLO 3, COMMA 133, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662);
- 3) Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni (RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.23 OTTOBRE 1992, N.421);
- 4) Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni e integrazioni (MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA);
- 5) Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA);
- 6) Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 (REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE NONCHE' DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A NORMA DELL'ART.4 DELLA L.23 OTTOBRE 1992 N.421, CONCERNENTE IL RIORDINO DELLA FINANZA TERRITORIALE);
- 7) Decreto Legislativo 05 febbraio 1997 n.22 (cosiddetto DECRETO RONCHI);
- 8) Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n.218 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE);

### Articolo 4

#### Soggetti preposti alla gestione ed organizzazione

I soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione della fiscalità comunale sono il Sindaco, il Consiglio, la Giunta, il Segretario, i Responsabili dei servizi e le strutture dell'ente che da loro dipendono, l'Organo di revisione economico finanziaria e l'Unità di controllo di gestione interna, ciascuno per le competenze fissate dalla legge o attribuite dal presente regolamento.

In particolare, i Responsabili dei servizi e le strutture dell'ente che da essi dipendono sono individuati dal Regolamento di organizzazione e dal relativo Organigramma della struttura, derivante dalla Pianta organica definita a seguito della rilevazione dei carichi di lavoro e successive integrazioni e modifiche.

## CAPO II

### Principi generali

## Articolo 5

### Disposizioni generali in materia di accertamento e di controllo

Il presente regolamento, nel disciplinare le modalità di gestione dei tributi locali, è volto alla individuazione ed applicazione delle possibili agevolazioni per i soggetti passivi d'imposta nel rispetto della potestà regolamentare concessa e nei limiti connessi con gli equilibri di bilancio.

Alla base di una corretta pianificazione della politica impositiva vi è la precisa individuazione della capacità contributiva di ogni soggetto insieme ad una efficace ed efficiente attività di controllo, anche a carattere deterrente; ed è a tal fine che è diretta la predisposizione e l'aggiornamento di una precisa banca dati dei contribuenti del Comune nella quale confluiscono tutte le notizie rilevanti ai fini impositivi.

Per tali motivi si considera inderogabile, ad esempio in materia I.C.I., l'obbligo per il contribuente di dichiarare le acquisizioni, le modificazioni nel possesso e le cessioni degli immobili posseduti nel territorio del Comune nelle forme ed entro i termini di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

## Articolo 6

### Accertamento con adesione o concordato

(D.Lgs. 218/97)

Al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, di potenziare l'attività di controllo sostanziale, di semplificare e razionalizzare i procedimenti di verifica, è introdotto l'istituto del concordato, detto anche in termini tecnici accertamento con adesione del contribuente, in materia di accertamento e definizione dei tributi locali sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, che si intende interamente richiamato, in attuazione della delega prevista dall'articolo 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione dell'imposta. (art. 2 c.5 218/97)

L'avvio del procedimento è riservato:

- al responsabile dei tributi il quale, sussistendo gli elementi per la notificazione di un avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a comparire nel quale saranno indicati gli elementi fondamentali per la definizione;
- al contribuente il quale a seguito di accessi, ispezioni o verifiche, o a seguito del ricevimento di avviso di accertamento, presenta istanza per l'accertamento con adesione all'ufficio tributi; l'ufficio, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, invierà al contribuente l'invito a comparire.

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile dei tributi o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. (artt. 7-8 218/97)

L'accertamento definito con adesione si perfeziona con il versamento di cui al comma precedente, non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. (art. 3 c. 4 218/97)

## Articolo 7

### Sanzioni per violazioni di norme tributarie

Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie sono determinate ed irrogate sulla base delle disposizioni dettate per ogni singolo tributo tenendo conto dei criteri di graduazione di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Organo titolare della potestà di irrogazione delle sanzioni è il funzionario responsabile del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Per la determinazione delle sanzioni applicabili si rimanda ai regolamenti che disciplinano i singoli tributi.

## Articolo 8

### Ravvedimento operoso

(art.13 D.Lgs.472/97)

Al fine di permettere all'autore ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimediare spontaneamente alle omissioni ed alle irregolarità commesse beneficiando di una riduzione delle sanzioni amministrative previste, è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni ed integrazioni, che si intende interamente richiamato.

## Articolo 9

### Rateazione delle somme accertate

(art.24 D.Lgs. 472/97)

L'organo titolare della potestà di irrogazione delle sanzioni può eccezionalmente consentirne su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, opportunamente documentate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

I soggetti interessati devono presentare istanza entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento.

Relativamente alle somme per le quali il pagamento è stato dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura prevista per il tributo cui la violazione si riferisce.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.(art.24 D.Lgs.472/97)

## Articolo 10

### Rimborsi di somme versate e non dovute

(art.13 D.Lgs. 504/92 e art.23 D.Lgs. 472/97)

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, nella misura del tasso di interesse legale, a partire dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

Il Comune dispone il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 90 giorni (art. 1, comma 2, Legge 7 agosto 1990 n.241) dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. E' fatta salva la facoltà di sospendere il pagamento se al soggetto creditore è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorchè non definitivo; in presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

## Articolo 11

Modalità di versamento dell'I.C.I.

(art. 59 D.Lgs.446/97 -lettera n-)

Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 il comune fissa le modalità di versamento dell'I.C.I., sia in autotassazione che a seguito di verifiche da parte dell'ufficio competente, tra le seguenti:

- a) tramite concessionario della riscossione dei tributi;
- b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- c) con versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- d) con versamento a mezzo banca;
- e) tramite il servizio delle Poste Italiane S.p.a.

### CAPO III

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

#### Articolo 12

Aree edificabili possedute da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

(Art. 59 D.Lgs. 446/97 -lettera a-)

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sono considerate non fabbricabili quelle aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2 c.1 lettera -b D.Lgs. 504/92) a condizione che rispettino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale: (art. 9 c.1 D. Lgs. 504/92)
  - è coltivatore diretto colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalente proprio o di persone della famiglia e a patto che la manodopera dipendente non sia superiore a due terzi di quella occorrente;
  - è imprenditore agricolo colui che dedica a titolo principale almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e ricava dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale; (art. 11 Legge 153/1975)
- b) siano utilizzate per fini agro-silvo-pastorali mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali; (art. 2 c.1 lettera -b D.Lgs 504/92)
- c) i soggetti di cui alla precedente lettera a) risultino iscritti, al primo gennaio dell'anno di riferimento, negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge n. 9 del 9 gennaio 1963 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; (art. 58 c.2 D.Lgs. 446/97)
- d) i soggetti di cui alla precedente lettera a) dichiarino un volume d'affari derivante dalle attività agricole superiore alla metà del reddito complessivo; il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'I.V.A. si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34, comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

I soggetti interessati devono produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15 attestante i requisiti di cui al precedente comma entro i termini per effettuare il versamento in acconto per l'anno di riferimento. La dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi qualora permangano in capo al soggetto i requisiti indicati.

#### Articolo 13

Terreni fuori dal campo di applicazione I.C.I.  
(istr. min. alla dichiarazione ICI 1996)

Sono esclusi dal campo di applicazione dell'I.C.I. i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono esercitate le attività agricole intese nel senso di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

Sono, in particolare, esclusi dal campo di applicazione dell'imposta:

- i terreni incolti o abbandonati;
- i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, (c.d. orticelli);
- i terreni non fabbricabili e utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

#### Articolo 14

Fabbricati rurali

(art.9 D.L. 557/93 conv. dalla L.133/94)

Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, non sono soggetti all'imposta i fabbricati rurali.

Ai fini del riconoscimento della ruralità di cui al precedente comma i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione, o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera a) sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;
- c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serre o la funghicoltura o altra coltura intensiva il suddetto limite è ridotto a 3.000 metri quadrati; il limite di 3.000 metri quadrati trova applicazione ordinariamente nei Comuni montani ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della Legge 31 gennaio 1994, n.97 (comuni facenti parte di comunità montane);
- d) il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; se il terreno è ubicato in Comune considerato montano ai sensi della Legge 31 gennaio 1994 n.97 (vedi precedente lettera c), il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo.

I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categoria A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 2 luglio 1949, n.408 non possono comunque essere riconosciuti rurali.

Sono considerate rurali le costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 29 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

Sono considerate rurali le costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione.

Sono considerati rurali i fabbricati destinati all'agriturismo.

I contribuenti interessati a beneficiare dell'esclusione di cui al presente articolo devono presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati.

#### Articolo 15

Immobili posseduti da Enti pubblici  
(art. 59 D.Lgs. 446/97 -lettera b-)

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra detti enti territoriali, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. (art. 7, comma 2, D.Lgs 504/92)

#### Articolo 16

Immobili utilizzati da Enti non profit  
(art. 59 D.Lgs.446/97 -lettera c-)

In applicazione dell'articolo 59, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, sono esenti dall'imposta i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni e integrazioni -enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali- destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. (circolare 101/E e articolo 7 comma 1 lettera -i)

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte." (articolo 7 comma 2 D.Lgs. 504/92)

#### Articolo 17

Alloggi di edilizia residenziale pubblica  
(append. alle istruz. per la dich. ICI 97)

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione con patto di futura vendita e riscatto, soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è l'assegnatario.

#### Articolo 18

Unità immobiliari che costituiscono pertinenza di abitazioni principali (articolo 59 D.Lgs. 446/97 -lettera d-)

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Se la quota o il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota o dal periodo di possesso delle relative pertinenze, per la determinazione delle agevolazioni spettanti deve farsi riferimento alla sola abitazione principale e non alle sue pertinenze. (Istruzioni Unico pag. 45)

Ai fini di cui al comma 1 sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (circolare n. 101/E)

#### Articolo 19

Abitazioni costituite da più unità immobiliari di categoria "A" iscritte distintamente in Catasto

Alle abitazioni costituite da più unità immobiliari di categoria "A" appartenenti allo stesso soggetto passivo d'imposta, ancorchè distintamente iscritte in catasto, si applicano le agevolazioni previste per l'abitazione principale a condizione che le stesse siano unitariamente destinate ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale.

Per beneficiare delle agevolazioni i contribuenti interessati devono presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo (vedi allegati). La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni indicate e per gli anni precedenti per i quali non è stato notificato l'avviso di liquidazione alla data del 30 novembre 1999.

Resta fermo che le unità immobiliari di cui al comma 1 continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta ad una soltanto delle unità immobiliari traducendosi per questo aspetto l'agevolazione nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione.

## Articolo 20

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  
(art. 59 D.Lgs. 446/97 -lettera e-)

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 sono il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile ceduto in comodato a condizione che il comodatario stabilisca la propria residenza anagrafica nell'unità immobiliare e che la stessa sia destinata ed effettivamente utilizzata quale abitazione principale; nel caso di più contitolari le agevolazioni spettano a ciascuno di essi in proporzione alle rispettive quote di possesso e vanno rapportate ai mesi per i quali si verifica tale destinazione. Per beneficiare delle agevolazione i contribuenti interessati devono presentare all'ufficio tributi una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 15/68, sottoscritta esclusivamente dall'interessato e attestante la sussistenza delle condizioni previste dal presente articolo.(vedi allegati). La dichiarazione deve essere presentata entro i termini per il versamento dell'acconto d'imposta per l'anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni indicate.

## Articolo 21

Imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili  
(art. 59 D.Lgs. 446/97 -lettera f-)

Per le aree divenute inedificabili il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate nell'anno di imposta successivo all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili, e nei seguenti, limitatamente all'imposta pagata maggiorata degli interessi nella misura legale; la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data di variazione dello strumento urbanistico.

Il rimborso è disposto con le modalità ed entro i termini stabiliti dal comma 3 dell'articolo 10 del presente regolamento.

## Articolo 22

Immobili fatiscanti  
(art.59 D.Lgs.446/97 -lett. h-)

Sono considerati inagibili ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, i fabbricati che presentino condizioni di accertabile degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscanti) od obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione; ciò a condizione che il fabbricato non sia di fatto utilizzato e sia privo di allacciamento alle reti di energia elettrica, acqua e gas.

I requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall'Ufficio tecnico comunale su richiesta del soggetto passivo d'imposta, con perizia i cui oneri sono a carico dell'interessato, resa nei termini di 60 giorni dalla richiesta. Il contribuente ha facoltà di far risultare la sussistenza dei suddetti requisiti con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

La riduzione dell'imposta opera a partire dalla data di presentazione della domanda o della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente.

## Articolo 23

Versamenti per immobili in comproprietà  
(art.59 c.1 D.Lgs 446/97 -lettera i-)

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili effettuati da uno dei contitolari anche per conto degli altri si considerano regolarmente eseguiti a condizione che il debito d'imposta sia stato interamente assolto.

Qualora l'ufficio competente all'accertamento lo richieda, i contribuenti che hanno effettuato un versamento maggiore di quanto dovuto in base alla quota di possesso devono formalmente rinunciare a chiedere il rimborso.

#### Articolo 24

Differimento dei termini per i versamenti  
(art.59 c.1 D.Lgs. 446/97 -lettera o-)

I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono tenuti ad effettuare i versamenti entro i termini e secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504.

In deroga al comma precedente i termini per i versamenti sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 15 giorni precedenti la scadenza ordinaria, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il 2° grado.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può prorogare i termini per effettuare i versamenti qualora si verificano calamità naturali.

#### Articolo 25

Determinazione delle aliquote d'imposta  
(art.6 commi 1 e 2, D.Lgs.504/92)  
(art.31 comma 1 L. 23/12/1998, n.448)

Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 l'aliquota è stabilita con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di:

- immobili diversi dalle abitazioni;
- immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- immobili non locati.

L'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

Il comune può deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. (art.21 D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460)

#### Articolo 26

Aliquota ridotta e maggiori detrazioni  
(art.4 c.1 D.L.437/96, convertito dalla L.556/96)  
(art.8 c.3 D.Lgs. 504/92)  
(art.58 comma 3 D.Lgs.446/97)

Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504 il comune può stabilire una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locare con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi

come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, può essere elevato fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui al comma precedente può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

#### Articolo 27

Immobili posseduti da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari

(art.3 comma 56 L.662/96)

Il comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### Articolo 28

Interventi per il recupero di unità immobiliari inagibili o di interesse artistico-architettonico

(art.1 comma 5 L.449/97)

Il comune può fissare un'aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

#### Articolo 29

Immobili realizzati per la vendita

(art.8 comma 1 504/92)

Il comune può fissare un'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

#### Articolo 30

Interessi per la riscossione e i rimborsi dell'I.C.I.

(Art.13 commi 3-4 L. 133/99)

Nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, a decorrere dal 01/01/2000 gli interessi per la riscossione e i rimborsi dell'I.C.I. sono fissati nella misura del 3% (max 5,5% annuo).

Ai sensi dell'articolo 13 comma 4 della Legge 133/99 gli interessi per la riscossione e il rimborso dell'I.C.I. per i periodi d'imposta e per i rapporti tributari precedenti all'01/07/1998

sono dovuti nella misura prevista in relazione alle imposte erariali.

#### Articolo 31

Criteri di determinazione delle sanzioni

per violazioni di norme I.C.I.

(art.50 L.449/97 e art.7 D.Lgs.472/97)

Ai fini della graduazione delle sanzioni per violazioni di norme I.C.I. di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504, all'interno dei limiti minimi e massimi previsti, il funzionario responsabile preposto all'accertamento del tributo deve correttamente valutare la gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, l'opera svolta dall'autore della violazione per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché la sua personalità e le sue condizioni economiche e sociali; in particolare dovrà, fra l'altro, attenersi ai seguenti criteri generali:

-a) condotta dell'agente: si dovrà tenere conto del carattere doloso o più o meno colposo della condotta dell'autore della violazione, nonché delle modalità più o meno insidiose della stessa, con particolare riguardo anche al comportamento successivo (autodenuncia dell'infrazione commessa, oltre i termini per usufruire degli abbattimenti di legge);

-b) opera svolta dal contravventore: deve essere considerato elemento attenuante della responsabilità l'attività volontaria del contravventore finalizzata a coadiuvare gli uffici comunali nell'attività di accertamento, che comporta l'eliminazione o la riduzione del danno per il Comune;

-c) condizioni economiche e sociali: verrà considerato elemento attenuante della responsabilità l'aver commesso la violazione per difficoltà connesse alle condizioni economiche quando ricorrano le seguenti condizioni:

- reddito non superiore a n.2 annualità di pensione sociale, aumentato di L. 1.000.000 per ogni persona fiscalmente a carico del trasgressore;

- il non possedere altri diritti immobiliari oltre a quelli sulla abitazione principale;

- reddito non superiore a n.3 annualità di pensione sociale, aumentato di L. 1.000.000 per ogni persona fiscalmente a carico del trasgressore e presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap, con diritto all'assegno di accompagnamento e/o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e/o di minori in affidamento familiare senza intervento economico da parte dell'ente affidatario;

-d) sproporzione tra entità del tributo e sanzione: ai fini della riduzione della misura della sanzione, dovranno essere prese in considerazione le circostanze che comportano l'applicazione di una sanzione superiore a tre volte l'importo dell'imposta dovuta.

Ciò considerato, si renderà applicabile la sanzione minima prevista per ciascuna violazione nei casi di:

1) presentazione della dichiarazione con ritardo superiore ad un mese, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza;

2) omissione della dichiarazione insieme ad una corretta esecuzione, per ciascun anno d'imposta, dei rispettivi versamenti.

Si renderà applicabile la sanzione minima maggiorata della metà nel caso di omissione della dichiarazione e dei relativi versamenti per più di tre anni consecutivi.

L'applicazione di sanzioni non conformi alle previsioni di cui ai precedenti commi dovrà essere opportunamente motivata da parte dell'organo titolare della potestà di irrogazione.

#### Articolo 32

Fondo per il potenziamento dell'ufficio tributi  
(art. 59 c.1 D.Lgs 446/97 -lettera p-)

Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera p del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale. Il fondo è alimentato annualmente con l'accantonamento di una somma pari al 3% del gettito complessivo I.C.I..

Le somme accantonate verranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro il 31 dicembre di ogni anno con le seguenti modalità:

-1/2 per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi;

-1/2 per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale che espleta attività di controllo finalizzate al recupero dell'evasione e, in generale, al raggiungimento di risultati attestanti la capacità operativa dell'ufficio tributi.

Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma la Giunta Comunale assegnerà al personale di cui sopra il premio incentivante, che verrà liquidato dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

#### CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

#### Articolo 33

Procedimento per l'adozione del regolamento

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

Per l'anno 1999 il regolamento deliberato entro il 31/03/1999 ha effetto dal 01/01/1999. (Decreto Legge n.8 del 26/01/1999)

Il regolamento deve essere comunicato, unitamente alla relativa delibera comunale, alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 33, della Legge 15 maggio 1997 n.127 il regolamento deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo.

#### Articolo 34

Entrata in vigore

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione.

Per l'anno 1999 il regolamento deliberato entro il 31/03/1999 ha effetto dal 01/01/1999. (Decreto Legge n.8 del 26/01/1999).